

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui respinge la registrazione degli impianti menzionati all'allegato I, lettere A) e D), con i codici identificativi DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell'elenco — trasmesso dalla Germania alla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE — di impianti disciplinati da detta direttiva e l'assegnazione a titolo gratuito ai medesimi di quantitativi annui provvisori di quote di emissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:

— La decisione impugnata, nella parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE ⁽²⁾. Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non è nemmeno debitamente motivata.

— Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione come compensazione per le difficoltà opposte, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, tale assegnazione non è contraria alla decisione 2011/278. In ogni caso, sarebbe ben possibile un'assegnazione speciale per circostanze eccezionali in compensazione di oneri sproporzionati, come conseguenza del commercio di quote di emissione, in forza delle garanzie offerte dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dei diritti alla libera impresa e alla proprietà, e del principio di proporzionalità.

— Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione per la produzione di concentrato di zinco nell'altoforno della ricorrente sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo, la ricorrente

è dell'avviso che la decisione impugnata contrasti con la decisione 2011/278 e che la sua motivazione sia contraddittoria e insufficiente.

— Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dell'obbligo di buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Prima di adottare la decisione non è stata data alla ricorrente alcuna possibilità di manifestare la propria posizione.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Raffinerie Heide/Commissione

(Causa T-631/13)

(2014/C 31/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Germania)
(rappresentante: U. Karpenstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare la nullità della decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui, all'articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato I, lettera A), respinge la registrazione della ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE nonché l'assegnazione di quote di emissione provvisorie gratuite all'impianto della medesima recante il codice DE000000000000010;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo: mancato esercizio del potere discrezionale

Nell'ambito di tale motivo la ricorrente fa valere, tra l'altro, che il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020) non esclude assegnazioni di quote per circostanze eccezionali e non dispensa la Commissione dal prendere in considerazione nelle proprie decisioni i diritti fondamentali delle imprese e il principio di proporzionalità. La Commissione non ne ha tenuto conto, violando, in tal modo, il potere discrezionale concesso dal diritto dell'Unione.

2) Secondo motivo: violazione dei diritti fondamentali della ricorrente

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il rigetto del quantitativo di quote di emissione assegnabili richiesto dalle autorità nazionali competenti viola i diritti fondamentali che le derivano dagli articoli 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché il principio di proporzionalità. Pretendere dalla ricorrente l'assegnazione di un minor numero di quote integrerebbe una difficoltà manifestamente sproporzionata ed estranea alla direttiva 2003/87/CE. La creazione di una situazione di rischio per l'esistenza di imprese come quella della ricorrente non è né idonea né necessaria o adeguata ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione

(Causa T-634/13)

(2014/C 31/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Germania) (rappresentante: S. Kobes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della convenuta, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rifiuta la registrazione dell'impianto menzionato nell'allegato I, lettera A), con il codice identificativo DE000000000000563, nell'elenco di impianti compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, presentato dalla Germania alla Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché i quantitativi annui provvisori corrispondenti di quote di emissione che devono essere assegnate a titolo gratuito a tali impianti;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:

— La decisione per la parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (²). Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

— La decisione impugnata 2011/278/UE non osta a un'assegnazione supplementare transitoria di quote a titolo gratuito per compensare difficoltà eccessive. In ogni caso, le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti fondamentali alla libertà di impresa e di proprietà, nonché il principio di proporzionalità, richiedono un'assegnazione speciale in casi di difficoltà eccessive per compensare oneri inaccettabili conseguenti al sistema di scambio di quote di emissione.

— Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dei requisiti di buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Prima di adottare la decisione, non è stata data alla ricorrente la possibilità di manifestare la propria posizione.

(¹) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(²) 2011/278/UE: decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).